



settore
urbanistica
ufficio
urbanistica
edil. privata

CITTÀ' DI MONTAGNANA

Provincia di Padova

Via Carrarese 14 – 35044 Montagnana (PD)
Tel. 0429/81247 – fax 0428/800737

**U
R
B**

4 ^ AREA

Polizia locale

5 ^ AREA

*Urbanistica - Edilizia Privata
Edilizia Residenziale Pubblica*

indirizzo e-mail urbanistica@comune.montagnana.pd.it

Approvato con del. C.C. n. del

Data: dicembre 2010

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APERTURA E LA GESTIONE DI SALE GIOCHI

INDICE

TITOLO I –NORME GENERALI.....	pag.2
Art. 1: OGGETTO.....	pag.2
Art. 2: PRINCIPI GENERALI.....	pag 2
Art. 3: OBIETTIVI.....	pag.2-3
Art. 4: AMBITO DI APPLICAZIONE.....	pag.3
Art. 5: DEFINIZIONI.....	pag.3-4-5
TITOLO II - SALE GIOCHI.....	pag.6
Art. 6: APERTURA, TRASFERIMENTO E SUBINGRESSO PER ATTIVITA' DI SALA GIOCHI.....	pag.6
Art. 7: REQUISITI MORALI.....	pag.6
Art. 8: CARATTERISTICHE DELLA SALA GIOCHI.....	pag.6-7
Art. 9: ISTANZA PER IL RILASCIO DELLA LICENZA.....	pag.7-8
Art. 10: SVOLGIMENTO DELL' ATTIVITA'.....	pag.10-11
Art. 11: VARIAZIONE DOTAZIONE APPARECCHIINSTALLATI... ..	pag.10
Art. 12: VARIAZIONE SUPERFICIE.....	pag.10
Art. 13: ORARI.....	pag.10
Art. 14: INSTALLAZIONE APPARECCHI DA TRATTENIMENTO PRESSO ESERCIZI GIA' IN POSSESSO DI LICENZA ART. 86/ 88 TULPS.....	pag.10
Art. 15: INSTALLAZIONE APPARECCHI DA TRATTENIMENTO PRESSO ESERCIZI COMMERCIALI E CIRCOLI PRIVATI NON AUTORIZZATI ALLA SOMMINISTRAZIONE DI ALI- MENTI E BEVANDE.....	pag.11
TITOLO III - NORME FINALI.....	pag.11
Art. 16: PROVVEDIMENTI REPRESSIVI.....	pag.11
Art. 17: SANZIONI.....	pag.11-12
Art. 18: DISPOSIZIONE DI ADEGUAMENTO AUTOMATICO.....	pag.12
Art. 19 ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI.....	pag.12

TITOLO I - NORME GENERALI -

Art.1 OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina:

- a. I requisiti ed il procedimento per il rilascio di licenze per l'apertura di sale pubbliche da biliardo e/o da altri giochi leciti (di seguito definite "Sale Giochi"), nonché le modalità di loro gestione;
- b. I requisiti ed il procedimento per effettuare l'installazione degli apparecchi da trattenimento o congegni automatici, semiautomatici, meccanici, elettromeccanici ed elettronici destinati al gioco lecito come definiti dall'art. 110 TULPS RD n. 773/1931 da collocare in esercizi in possesso di licenze ex artt. 86 - 88 ULPS, ovvero in altri esercizi commerciali e le modalità per la loro gestione.

Art. 2 PRINCIPI GENERALI

1. Le procedure amministrative connesse alla apertura, svolgimento, modificazione e cessazione delle attività economiche disciplinate dal presente regolamento si informano ai seguenti principi:

- a) libertà di accesso al mercato nel rispetto dei principi costituzionali di cui all'art. 41 della Costituzione;
- b) tutela dell'ordine pubblico, della viabilità, della salute e della quiete della collettività;
- c) semplificazione procedimentale mediante gli istituti della autocertificazione;

2. Le attività di cui al presente regolamento non possono essere ostacolate mediante l'imposizione di vincoli, prescrizioni, obblighi o altre forme dirette o indirette di limitazione a tutela delle esigenze economiche del mercato.

3. I vincoli imposti sulla base del presente atto sono diretti alla tutela:

- a) della sicurezza della collettività;
- b) del decoro artistico ed architettonico della città;
- c) del rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili;
- d) della quiete della collettività.

4. I procedimenti amministrativi di cui al presente atto rientrano nella competenza:

- a) del Responsabile della 4^ Area Polizia Locale per quanto attiene la licenza d'esercizio;
- b) del Responsabile della 5^ Area Urbanistica – edilizia privata - erp - per quanto attiene la conformità edilizia ed urbanistica del locale destinato ad ospitare l'attività di Sala Giochi;

Art. 3 OBIETTIVI

Il Comune con il presente Regolamento si prefigge l'obiettivo di garantire la corretta diffusione dei locali nei quali si pratica il gioco lecito e i limiti di sostenibilità con l'ambiente circostante, il corretto rapporto con l'utenza, la tutela dei minori e delle fasce

più a rischio ed incentivare un accesso responsabile al gioco che non porti a fenomeni di dipendenza.

Art. 4 **AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. A norma dell'art. 19 punto 8 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616 e dell'art. 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. del 18.6.1931 n. 773 e successive modifiche ed integrazioni nonché del relativo regolamento di attuazione, il presente regolamento disciplina l'apertura, il trasferimento, le modificazioni e la cessazione delle attività imprenditoriali esercitate in sede fissa, su proprietà privata, connesse all'intrattenimento di persone mediante giochi leciti.

2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento, le forme di intrattenimento:

- a) esercitate su area pubblica;
- b) nelle quali è prevalente l'attività di intrattenimento mediante forme di spettacolo;
- c) non rientranti comunque nel campo di applicazione dell'art. 86-88 del T.U.L.P.S.;
- d) non esercitate in forma di impresa.

Art. 5 **DEFINIZIONI**

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- **TULPS**: il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. del 18.6.1931 n. 773 e successive modifiche ed integrazioni nonché il relativo regolamento di attuazione;

- **LICENZA D'ESERCIZIO** : provvedimento amministrativo rilasciato ai sensi dell'articolo 86 del TULPS;

- **DPR 447/1998**: il "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59" così come modificato dal DPR 440/2000;

- **SALA PER BILIARDO E/O ALTRI GIOCHI LECITI**: di seguito definita "Sala Giochi" uno o più locali, funzionalmente collegati e destinati come attività esclusiva o prevalente all'intrattenimento di persone per lo svolgimento del gioco del biliardo e/o di giochi leciti, anche attraverso l'installazione di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici, di cui all'art. 110/ c. 6 – 7 TULPS, nonché eventuali altri apparecchi meccanici (es. flipper, juke-box etc);

- **GIOCHI LECITI**: si considerano tali:

- 1) I giochi tradizionali (es. carte, bocce, giochi da tavolo etc);
- 2) Gli apparecchi o congegni da intrattenimento, meccanici, elettromeccanici ed elettronici destinati al gioco lecito, distinti in:
 - ⇒ Apparecchi meccanici ed elettromeccanici, attivabili a moneta o a gettone, ovvero affittati a tempo (es. biliardo, juke box, calcio balilla, flipper, gioco elettromeccanico dei dardi, kiddie rides, ruspe etc.)
 - ⇒ Apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. a) TULPS: Apparecchi idonei per il gioco lecito collegati obbligatoriamente alla rete telematica di cui all'art. 14/bis, c.4 D.P.R. 26/10/1972 n. 640 e successive modificazioni, nei quali, gli elementi di abilità o intrattenimento sono presenti insieme all'elemento aleatorio. Si attivano con l'introduzione di una moneta metallica ovvero

con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimento del Min. Economia e delle Finanze- AAMS, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorvoli tra quelle proposte dal gioco, Il costo della partita non supera **1 (uno) Euro**, la durata minima della partita è di **quattro secondi**, la distribuzione di vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a **100 (cento) Euro**, erogate dalla macchina in monete metalliche. Le vincite computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75% delle somme giocate. **Non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali. Il loro uso è vietato ai minori di anni 18”.**

⇒ Apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. b) TULPS: Apparecchi facenti parte della rete telematica, di cui all'art.14-bis c.IV del D.P.R. 26/10/1972 n. 640 e ss.mm. e D.M. 22/01/2010, . regolamento con il quale si disciplinano i requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco Video Lottery Terminal (VLT), che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa, la cui installazione è soggetta a Licenza ex art. 88 TULPS, rilasciata dalla Questura competente per territorio.

Il loro uso è vietato ai minori di anni 18”.

⇒ Apparecchi di cui all' art.110 c. 7 lett.a) TULPS: “Apparecchi elettromeccanici privi di monitor, (gru, pesche di abilità etc) attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita a **1 (uno) €** i quali distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibile in denaro o scambiabili con premi di diversa specie.

Non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali.

⇒ Apparecchi di cui all' art.110 c. 7 lett.c) TULPS: Apparecchi e congegni basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, non distribuiscono premi la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a **50 centesimi di Euro**. **Non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali.**

⇒ Apparecchi per l'esercizio del gioco d'azzardo: gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, di cui è vietata l'installazione, che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai € 100, escluse le macchine vidi matrici per giochi dallo Stato e gli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 TULPS;

⇒ Giochi a distanza:I giochi pubblici gestiti dal A.A.M.S., se effettuati con modalità a distanza, ossia attraverso il canale telefonico, internet o altre reti telematiche;

-ESERCIZI GIA' AUTORIZZATI AD INSTALLARE APPARECCHI DA TRATTENIMENTO, PURCHE' IN POSSESSO DI LICENZA:

Art 86Tulps o art. 8 L.R. Veneto n° 29/2007.:

1. Bar, caffè, ristoranti, osterie, trattorie ed esercizi similari;
2. Stabilimenti balneari;
3. Alberghi e strutture ricettive;
4. Circoli privati di cui al D.P.R. 4.4.2001 n. 235, che svolgono attività riservate ai soli associati, purchè in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande;

Art. 88 Tulps:

1. Agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive, esercizi che raccolgano scommesse su incarico di concessionari di giochi ed in generale punti vendita, previsti dall'art. 38 c. 2 e 4 D.L. 4.7.2006 n. 223 convertito in L. 4.8.2006 n.248, aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici;
2. Sale destinate al gioco del Bingo, di cui al D.Min. delle Finanze 31.01.2000 n. 29.

-SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE: la superficie dell'esercizio attrezzata per il consumo sul posto di alimenti e bevande;

-AREA DI VENDITA DEGLI ESERCIZI CHE COMMERCIALIZZANO PRODOTTO DA GIOCO PUBBLICI: la superficie interna dell'esercizio destinata alla commercializzazione dei prodotti di gioco compresa quella occupata da banchi, scaffalature, attrezzature e simili ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi;

-ESERCIZI COMMERCIALI: esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa, come disciplinati dal D.Lgs 31.3.1998 n. 114 e dalla L.R. Veneto 3.8.2004 n. 15;

-AREA DI VENDITA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI: la superficie interna dell'esercizio destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, casse, spazi espositivi, vetrine, camerini di prova, ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi ed in linea generale gli spazi interdetti al pubblico;

-AREE SEPARATE: ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18.01.2007, si intendono per aree separate, specificamente dedicate, le aree opportunamente delimitate e segnalate dedicate alla collocazione di apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6 del T.U.L.P.S. nelle quali è vietato l'accesso e la permanenza di soggetti minori di 18 anni, anche mediante strutture di tipo mobile, risultanti da planimetria depositata presso l'Ufficio comunale competente;

-SORVEGLIABILITA': ai fini della sorvegliabilità dei locali di sala gioco si applicano le disposizioni di cui al D.M. n. 564/1992 come modificato dal D.M. 534 del 05/08/1994 succ. modif. e integr.,... e art. 153 del R.D. del 06/05/1940 n. 635 (regolamento di esecuzione TULPS);

-TABELLA GIOCHI PROIBITI: la tabella predisposta ed approvata dal Questore e vidimata dall'Autorità competente al rilascio della licenza, che elenca i giochi non consentiti in quanto d'azzardo ovvero vietati nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni e i divieti specifici ritenuti opportuni. Essa deve essere esposta in luogo visibile in tutti gli esercizi autorizzati alla pratica del gioco e/o all'installazione di apparecchi da trattenimento;

-TARIFFA DEL BILIARDO: il costo della singola partita – o quella orario – per il biliardo, che deve essere costantemente esposto per informarne i giocatori.

TITOLO II - SALA GIOCHI -

Art. 6 APERTURA, TRASFERIMENTO E SUBINGRESSO PER ATTIVITA' DI SALA GIOCHI

1. L'apertura, il trasferimento di sede e il sub-ingresso nell'attività di sala giochi, sono subordinati al rilascio di una licenza da parte del Comune, ai sensi dell'articolo 86 del T.U.L.P.S. R.D. n.773/1931 e relativo Regolamento di Esecuzione R.D. n. 635/1940, previa presentazione di formale istanza (*su apposita modulistica disponibile presso la Polizia Locale*), al Responsabile della 4ª Area Polizia Locale che la trasmetterà per l'acquisizione del parere interprocedimentale al Responsabile della 5ª Area – Urbanistica - Edilizia Privata per le necessarie verifiche di tipo urbanistico ed edilizio e, qualora lo ritenga, al Responsabile Settore Igiene Pubblica dell'ULSS n. 17, competente per territorio.

2. Il Responsabile dell'Ufficio Urbanistica – Edilizia Privata al quale è trasmessa la richiesta per le competenze assegnate, deve riscontrare entro il termine di giorni 15 dal ricevimento sia in senso positivo che negativo o nello stesso termine richiedere eventuale documentazione integrativa che deve essere prodotta entro i successivi 10 giorni, in mancanza relazionerà comunque al Responsabile della 4ª Area per l'assunzione del provvedimento di competenza.

3. Il termine di conclusione del procedimento è di 60 giorni dalla presentazione dell'istanza.

Art. 7

REQUISITI MORALI

L'imprenditore individuale e i legali rappresentanti di società di persone o di capitali, per ottenere la licenza di cui all'art. 86 TULPS non devono incorrere in una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 10 L. 31.5.1969 n. 575 (Antimafia), né nelle situazioni ostantive previste dagli artt. 11, 12 e 92 TULPS.

Art. 8

CARATTERISTICHE DELLA SALA DA GIOCHI

1.I locali che si intendono destinare a sala giochi devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a. destinazione d'uso compatibile con la zona ed il contesto edificato;
- b. distanza minima di 100 metri (misurata seguendo il percorso pedonale più breve) dai seguenti luoghi sensibili: scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado, luoghi di culto, ospedali, altri locali destinati all'accoglienza a carattere stabile o comunque continuativo di persone per finalità educative o socio-assistenziali. Con proprio provvedimento motivato la Giunta comunale può individuare altri luoghi sensibili, tenuto conto dell'impatto delle attività di sala gioco sul contesto urbano e dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico specificatamente riferito al vicinato ed il disturbo della quiete pubblica.
- c. possesso dei requisiti previsti dal vigente regolamento edilizio e dalle altre norme in materia urbanistica con particolare riferimento alla disponibilità di parcheggi pubblici o privati ad uso pubblico nella misura di un posto auto ogni due impianti; l'eventuale monetizzazione dei parcheggi non potrà essere superiore della metà necessaria a soddisfare tale obbligo;
- d. superamento delle barriere architettoniche relativamente all'accessibilità con particolare riferimento alla L. 9.1.1989 n. 13 e al D. Min. LL.PP. 14.6.1989 n. 236;
- e. adeguamento dell'impianto elettrico e delle attrezzature alle vigenti norme, rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione incendi D. Min. Interno 10.3.1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro), D.Lgs 9.4.2008 n. 81 e ss.mm. (Tutela della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro) e D. Min. Svil.Econ. 22.1.2008 n. 37 (Riordino delle norme in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici);
- f. possesso dei requisiti di sorvegliabilità dei locali di cui al D.M. n. 564/1992 e succ. modif. e integr., ai sensi dell'art. 153 del R.D. n. 635/1940;
- g. la sala giochi sia dotata di almeno due servizi igienici, separati per maschi e femmine, con antibagno, di cui uno attrezzato per persone con disabilità;
- h. i locali non siano comunicanti con un pubblico esercizio, circolo o con qualsiasi altro esercizio commerciale, attività artigianale o abitazione privata;
- i. sia rispettata la normativa in materia di impatto acustico.

2. Non è consentita l'apertura, il trasferimento dell'attività di sala giochi in locali aventi una superficie interna destinata alla commercializzazione dei prodotti da gioco inferiore ai 50 mq.

3. L'attività di sala giochi è esclusa all'interno del Centro abitato classificato come Zona "A"

4. Alle sale gioco con superficie complessiva dell'area di vendita superiore ai 250 mq, ai soli fini della dotazione dei parcheggi, si applica la normativa relativa alle medie strutture di vendita.

5. Previo parere dei competenti organi di vigilanza, ai soli fini della tutela dell'incolumità delle persone e della igienicità dei locali, l'Ufficio comunale competente potrà imporre all'interessato, a sue spese:

- a) l'adozione di particolari cautele igieniche dei locali;
- b) l'adozione di particolari accorgimenti per il contenimento dei rumori (L. 447/95);
- c) l'adozione di limiti numerici e d'età per l'accesso ai giochi;
- d) la riduzione del normale orario di apertura e di chiusura;
- e) l'obbligo di chiusura infrasettimale del locale;
- f) l'obbligo di chiusura in occasione di particolari periodi dell'anno;
- g) altre prescrizioni sulla base delle vigenti norme.

5. Gli obblighi di cui al comma precedente sono definiti dall'Amministrazione Comunale, con atto motivato, anche mediante le forme di accordi infraprocedimentali di cui all'art. 11 della Legge 241/1990.

Art. 9

ISTANZA PER IL RILASCIO DELLA LICENZA

1. L'istanza per il rilascio della licenza di apertura di una sala giochi (o trasferimento e/o sub ingresso) deve essere redatta in carta legale utilizzando la modulistica disponibile presso il Comando di Polizia Locale – Settore Polizia Amministrativa;
2. L'istanza deve contenere le seguenti dichiarazioni:
 - a. dati anagrafici del richiedente (imprenditore individuale, del legale rappresentante di Società;
 - b. dati della Ditta, comprensivi di denominazione o ragione sociale, sede legale e codice fiscale/Partita IVA;
 - c. ubicazione dell'esercizio e la dichiarazione relativa al possesso dei locali, con indicazione del relativo titolo;
 - d. superficie in metri quadri dei locali adibiti all'attività di sala giochi;
 - e. il numero massimo di persone che i locali possono ospitare;
 - f. del rispetto della distanza minima di 100 metri della sala giochi dalle scuole e dagli ospedali e dagli altri luoghi sensibili di cui al precedente art. 8 lett. b);
 - g. le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà – ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 – concernenti:
 - il possesso, da parte dell'imprenditore individuale, del legale rappresentante della società, dei requisiti morali previsti per l'esercizio dell'attività;
 - il possesso parte dell'imprenditore individuale, del legale rappresentante della società del certificato di agibilità dei locali e loro destinazione d'uso;
 - il possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza (anche statica), urbanistica, edilizia, igienico – sanitaria e di prevenzione incendi;
 - possesso dei requisiti di sorvegliabilità dei locali di cui al D.M. n. 564/1992 e succ. modif. e integr., ai sensi dell'art. 153 del R.D. n. 635/1940;
 - dichiarazione che il numero dei giochi installati non supera il numero massimo previsto dalla vigente normativa (D.Min. Ec. Fin. 23/10/2003 e Decreto del 18/01/2007 del Dir. Generale Dei Monopoli di Stato) e che gli stessi sono conformi ai requisiti e alle prescrizioni stabiliti dall'art. 110 del T.U.L.P.S., dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18.01.2007 e succ. modif. e integr. e dalle altre norme vigenti, in particolare il possesso dei nulla osta di distribuzione e messa in esercizio previsti dalla normativa vigente;

3. Dovranno essere allegati:
 - a. N° 3 planimetrie in scala 1:100 o 1:50, redatte e firmate da tecnico abilitato, dei locali interessati comprensive delle sezioni, indicanti la destinazione e la superficie di ciascun vano e quella complessiva, evidenziando:
 - le aree destinate all'installazione degli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 c. 7 TULPS da quelle, specificatamente dedicate e riservate all'installazione degli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 c. 6 tulps, vietate ai minori di cui all'art. 3, comma 3, del D. Min. dell'Economia e delle Finanze del 18.01.2007;
 - la superficie utile e finestrata;
 - le vie di fuga;
 - l'adeguamento e le strutture dedicate al superamento delle barriere architettoniche e adeguamento dei locali alle disposizioni di cui alla legge 13/89 per i disabili;
 - l'ubicazione dei parcheggi;
 - b. N° 3 planimetrie in scala 1:2000 rappresentante l'area interessata dall'attività nel contesto della viabilità pubblica nonché le aree e gli insediamenti confinanti o prossimi per una distanza di almeno 200 metri di raggio dall'attività di sala giochi;
 - c. Autorizzazione allo scarico delle acque nere di fognatura.
 - La domanda dovrà essere presentata con specifico schema della rete fognaria e richiesta l'autorizzazione al Centro Veneto Servizi qualora sia presente la fognatura comunale o all'ARPAV (tramite Comune) nel caso di subirrigazione;
 - d. Certificazione a norma di legge delle superfici vetrate, qualora presenti nel locale;
 - e. Eventuale parere di ARPAV sulla valutazione previsionale di impatto acustico o produzione, da parte di tecnico abilitato, della relazione e del progetto di adeguamento in base alle classi dei valori previsti dal vigente Piano di Classificazione Acustica Territoriale e comunque con salvaguardia dell'impatto acustico con l'immediato vicinato;
 - f. Eventuale parere del Settore Igiene Pubblica dell'ULSS n. 17 in merito all'idoneità igienico-sanitaria dei locali alla destinazione richiesta;
4. Una volta ottenuto il parere favorevole al rilascio della licenza, ma prima del suo ritiro, dovranno essere presentati:
 - a. Copia nulla Osta di messa in esercizio e distribuzione con il codice identificativo rilasciati dall'A.A.M.S. per gli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 e 7 TULPS;
 - b. Copia della quietanza di assolvimento dell'imposta rilasciata dall'A.A.M.S. per i congegni meccanici. Qualora non fosse stata ancora rilasciata, si dovrà presentare copia del modello A allegato al Decreto 7.8.2003 e copia od. F24 dell'avvenuto pagamento;
 - c. L'impegno del titolare all'applicazione delle misure di cui all'art. 6 c. 12 del presente Regolamento.
5. La documentazione mancante dovrà essere integrata, salvo la possibilità di proroga per motivi di comprovata necessità, entro gg. 30 dalla richiesta dell'Ufficio competente, pena il rigetto dell'istanza

Art. 10

SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

1. L'accesso ai locali destinati a Sala Giochi deve essere assicurato tramite un ingresso autonomo, non devono essere comunicanti con altro pubblico esercizio, circolo o con qualsiasi altro esercizio commerciale, attività artigianale o abitazione privata;
2. Durante gli orari di apertura i locali saranno presieduti da personale di custodia che assume la responsabilità dell'attività ivi svolta.
3. L'ingresso e la permanenza nelle aree separate specificamente dedicate per l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. è vietata ai minori di età. Tale divieto deve essere segnalato in ciascun punto di accesso alle predette aree;
4. Nelle sale da gioco e negli esercizi autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da intrattenimento, compresi i circoli privati autorizzati alla somministrazione, l'offerta complessiva di gioco tramite congegni da intrattenimento, non può riguardare esclusivamente l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 TULPS;
5. I giochi di cui al comma 6 (art. 110 TULPS) inoltre:
 - a) dovranno essere posti in aree separate e specificatamente delimitate rispetto agli altri giochi o alle attività di diversa natura praticate nel locale e non accessibili a persone minori di anni 18. L'esercente deve prevedere idonea sorveglianza ed è tenuto a far rispettare il divieto di utilizzazione ai minorenni anche mediante richiesta di esibizione di un documento valido di riconoscimento;
 - b) non possono essere installati in esercizi situati all'interno di luoghi di cura, scuole di ogni ordine e grado, impianti sportivi e nelle pertinenze degli edifici dedicati al culto.
6. Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110 c. 6 e 7 TULPS devono essere permanente apposti, in modo visibile al pubblico, il nulla osta di distribuzione e dio messa in esercizio. Esternamente a ciascun apparecchio, inoltre devono essere esposte, in modo chiaro e visibile al pubblico, le informazioni relative al costo della partita, al funzionamento del gioco, alle regole che presiedono alla formazione delle combinazioni vincenti e alla distribuzione dei premi.
7. E' obbligatoria l'affissione presso il locale, in luogo ben visibile al pubblico, la licenza rilasciata ai sensi dell'art. 86 TULPS, della tabella dei giochi proibiti. Nelle sale da biliardo deve inoltre essere esposta la relativa tariffa oraria o per singola partita.
8. I giochi installati devono rispondere ai requisiti, alle prescrizioni ed ai limiti numerici stabiliti dall'art. 110 del T.U.L.P.S., dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23/10/2003 e Decreto del 18/01/2007 del Dir. Generale Dei Monopoli di Stato e dalle altre norme vigenti.
9. I locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro non possono utilizzare nell'insegna od in messaggi pubblicitari il termine "Casinò" in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge dello Stato, né altri termini che richiamino il concetto del gioco d'azzardo;
10. E' vietata la posa, anche temporanea, di giochi all'esterno dei locali autorizzati all'esercizio del gioco;
11. Per evitare che la degenerazione del gioco provochi, nei soggetti più vulnerabili, pericolose forme di assuefazione, i gestori dei locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con

vincita in denaro si impegnano ad esporre all'ingresso e all'interno materiale promozionale che incoraggi il gioco responsabile, secondo le indicazioni fornite dall'A.A.M.S. e dalle principali società concessionarie di giochi pubblici. In particolare il concessionario avrà cura di evidenziare ai giocatori opportunità di utilizzare i dispositivi che consentono di definire un limite d'importo da giocare o un tempo massimo di utilizzo dell'apparecchio e fornirà i recapiti di associazioni che possono assicurare assistenza nel settore delle dipendenze patologiche.

12. La cessazione dell'attività di sala giochi è soggetta a comunicazione da effettuarsi entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

Art. 11

VARIAZIONE DOTAZIONE APPARECCHI INSTALLATI

Qualsiasi variazione anche temporanea, nella quantità o qualsiasi altra sostituzione degli apparecchi da intrattenimento indicati nella domanda dovrà essere precedentemente comunicata.

Art. 12

VARIAZIONE DI SUPERFICIE

In caso di variazione di superficie della sala giochi dovrà essere presentata la relativa comunicazione utilizzando la modulistica disponibile presso il Comando di Polizia Locale –sett. Polizia Amministrativa.

All'istanza dovrà essere allegata la documentazione come prevista nell'art. 9 c. 3 lett. a)b)c)d)e)f) del presente regolamento.

Art. 13

ORARI

L'orario di apertura delle sale giochi è disciplinato ai sensi della L.R. Veneto 21.9.2007 n. 29 con apposita ordinanza del Sindaco in materia di disciplina degli orari di esercizio delle attività economiche vigente. L'orario di apertura dovrà essere almeno di 5 ore giornaliere e compreso nella fascia oraria dalle ore 09,00 alle ore 02,00 del giorno successivo. Sulla base di specifica ordinanza sindacale, per periodi particolari, in occasione di determinati eventi, ovvero in relazione alle caratteristiche del locale, può essere previsto un orario diverso.

Le sale giochi inserite in un centro commerciale devono inoltre osservare gli orari dello stesso.

Art. 14

INSTALLAZIONE APPARECCHI DA TRATTENIMENTO PRESSO ESERCIZI GIA' IN POSSESSO DI LICENZA ART. 86 – 88 TULPS

In riferimento all'art. 86 c. 3 TULPS non occorre alcuna licenza per installare apparecchi di cui all'art. 110 TULPS, quando i locali nei quali si intende installarli, siano già in possesso di una licenza rilasciata ai sensi dell'art. 86 c.1 e2 TULPS ovvero art. 88 TULPS, purchè venga rispettato il contingentamento e i limiti numerici stabiliti dall'art. 110 del T.U.L.P.S., dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23/10/2003 e Decreto del 18/01/2007 del Dir. Generale Dei Monopoli di Stato e dalle altre norme vigenti.

Art. 15**INSTALLAZIONE APPARECCHI DA TRATTENIMENTO PRESSO ESERCIZI COMMERCIALI E CIRCOLI PRIVATI NON AUTORIZZATI ALLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

L'esercizio del gioco, in qualunque forma, l'installazione di apparecchi da intrattenimento per il gioco lecito, negli esercizi commerciali o nei circoli privati non autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande è possibile previo presentazione di una segnalazione di inizio attività (SCIA) come previsto dall'art. 19 L. 241/1990 e ss.mm., purchè venga rispettato il contingentamento e i limiti numerici stabiliti dall'art. 110 del T.U.L.P.S., dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23/10/2003 e Decreto del 18/01/2007 del Dir. Generale Dei Monopoli di Stato e dalle altre norme vigenti.

**TITOLO III
- NORME FINALI -****Art. 16****PROVVEDIMENTI REPRESSIVI**

1. Fatte salve le prerogative dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, l'attività di sala giochi viene inibita:

- a) nei casi previsti dal T.U.L.P.S. per la revoca delle licenze di Pubblica Sicurezza di cui all'art. 86;
- b) in caso di accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese dell'interessato in sede di presentazione dell'istanza;
- c) per reiterata violazione delle norme del presente regolamento, previa contestazione dell'addebito nelle forme e con le garanzie procedurali di cui alla Legge 241/1990;
- d) per grave violazione delle norme sui limiti di età per l'accesso ai giochi ed alle attività di trattenimento;
- e) il titolare perda i requisiti morali di cui all'art. 10 L. 31.5.1969 n. 575 (Antimafia), né nelle situazioni ostative previste dagli artt. 11, 12 e 92 TULPS.

2. Fatte salve le prerogative dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, l'attività è sospesa:

- a) nei casi previsti dall'art. 110 del T.U.L.P.S.;
- b) negli altri casi previsti dalle vigenti norme;
- c) con provvedimento del Sindaco in occasione di particolari eventi o circostanze a tutela dell'ordine pubblico, della viabilità e della quiete della collettività,
- d) con provvedimento del Questore in caso di avvenuti tumulti o gravi disordini o abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che comunque costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, la moralità ed il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.

Art. 17**SANZIONI**

1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 16 e salve le sanzioni previste dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. del 18.6.1931 n. 773, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma graduata, a seconda dell'entità della violazione, da un minimo di 25,00 euro ad un massimo di 500,00 euro.
2. Alla procedura di irrogazione delle sanzioni previste nel comma 1 si applica la Legge n° 689/1981 e le altre norme procedurali in materia di sanzioni amministrative.

Art. 18

DISPOSIZIONE DI ADEGUAMENTO AUTOMATICO

1. I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge in materia, purché compatibili.
2. Il presente regolamento si applica anche alle pratiche presentate ma non ancora definite alla data della sua entrata in vigore.

Art. 19

ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per quindici giorni all'Albo Pretorio del Comune.
2. E' abrogata ogni altra norma incompatibile con il presente regolamento.

**CITTÀ' DI MONTAGNANA**
Provincia di PadovaVia Carrarese 14 – 35044 Montagnana (PD)
Tel. 0429/81247 – fax 0428/800737**U
R
B****4 ^ AREA**

Polizia locale

5 ^ AREAUrbanistica - Edilizia Privata
Edilizia Residenziale Pubblicasettore
urbanistica
ufficio
urbanistica
edil. privataindirizzo e-mail
urbanistica@comune.montagnana.pd.it
montagnana.pd.iturbanistica@comune.montagnana.pd.it

Sito internet

Prot. n.

Data: 13/12/2010

OGGETTO: Richiesta di apertura di sala giochi.-

Proposta di “Regolamento Comunale per l’apertura e la gestione di sale giochi”

AL SIG. SINDACO

ALL’ASS.RE ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE- COMMERCIO

ALL’ASSESSORE ALLA SICUREZZA PUBBLICA

AL SIG. SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE

S E D E

Con riferimento alla precedente comunicazione del 23/10/2009 prot. n. 21389 ed a seguito del parere favorevole espresso dalla Giunta Comunale nella seduta del 29/10/2009 si trasmette in allegato anche a seguito dei successivi rilievi posti dagli assessorati competenti, la nuova proposta di **Regolamento Comunale per l’apertura e la gestione di sale giochi** affinché possa essere valutato dagli organi preposti e qualora positivamente recepito approvato .-

Si da atto che detto strumento è stato elaborato sulla scorta sia delle indicazioni raccolte in sede preliminare dagli Uffici scriventi sia da regolamenti aventi analogo contenuto di altri comuni che da tempo l’hanno adottato.-

In attesa si porgono cordiali saluti .-

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO

- Geom. Giovanni Smanio -

L’ASSISTENTE DI P.L.

- p.i. Nicola Zerbetto -

IL RESPONSABILE 5[^] AREA

- Arch. Giacomo Scapin -

IL RESPONSABILE 4[^] AREA

- Simonato Girolamo -

Sgf

**CITTÀ' DI MONTAGNANA**
Provincia di PadovaVia Carrarese 14 – 35044 Montagnana (PD)
Tel. 0429/81247 – fax 0428/800737**U
R
B****4 ^ AREA***Polizia locale***5 ^ AREA***Urbanistica - Edilizia Privata
Edilizia Residenziale Pubblica*sette
urbanistica
ufficio
urbanistica
edil. privataindirizzo e-mail urbanistica@comune.montagnana.pd.it
montagnana.pd.it

Sito internet

Prot. n.

Data:13/12/2010

OGGETTO: Richiesta di apertura di sala giochi.-

Proposta di “Regolamento Comunale per l’apertura e la gestione di sale giochi”

AL SIG. VICE - SINDACO e ASSESSORE AI LL.PP.

ALL’ASSESSORE ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE -
COMMERCIO

ALL’ASSESSORE ALLE FINANZE - BILANCIO

ALL’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI

ALL’ASSESSORE ALLE SPORT -TURISMO

S E D E

Con riferimento alla precedente comunicazione del 23/10/2009 prot. n. 21389 ed a seguito del parere favorevole espresso dalla Giunta Comunale nella seduta del 29/10/2009 si è trasmesso in data 10/12/2009 l’allegata proposta di **Regolamento Comunale per l’apertura e la gestione di sale giochi** affinché possa essere valutato dagli organi preposti.-

La Giunta nella seduta del 17/12/2009 ha rinviato l’esame per consentire la trasmissione della proposta all’intera Giunta invitando i proponenti a convocare una riunione tecnica tra l’Assessore alle attività produttive ed il Sindaco per approfondimenti.-

Per dare attuazione a quanto sopra si trasmette in allegato copia del regolamento.-

In attesa si porgono cordiali saluti .-

IL RESPONSABILE 5^ AREA
- Arch. Giacomo Scapin --
Sgf